

(N. 1164)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPEZZANO, MINIO, GERVAZI, RISTORI, PORCELLINI,  
GRAMEGNA e MOLINELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1955

Provvidenze per i Comuni che, per effetto della legge 3 maggio 1955, n. 389, non possono imporre supercontribuzioni all'imposta sul bestiame.

ONOREVOLI SENATORI. — Per effetto della legge 3 maggio 1955, n. 389 i Comuni, a partire dal 1° gennaio 1956, non potranno più *supercontribuire* all'imposta bestiame.

Ciò vuol dire, secondo un calcolo molto approssimativo che i Comuni dovranno contare su una minore entrata di circa 7 miliardi annui.

Se questo fatto è grave in sé e per sé, considerate in genere le condizioni di bilancio di tutti i Comuni, diventa addirittura catastrofico in rapporto alle condizioni di bilancio dei Comuni agricoli per i quali l'imposta bestiame costituisce una delle maggiori entrate. Infatti in questo caso le minori entrate per effetto della legge di cui sopra incideranno sulle possibilità finanziarie in misura che va dal 15 al 25 per cento talchè, questi Comuni non solo non potranno assolvere i propri compiti di istituto ma in certi casi non potranno neppure corrispondere gli stipendi ai propri dipendenti.

Né è a dire che nessuna legge vieti a questi Comuni di supercontribuire a dismisura sulle sovrimposte fondiarie in quanto ricorrere a

questi mezzi porterebbe praticamente allo scardinamento della piccola proprietà contadina, tipica dei Comuni agricoli.

A questo punto non sarà inutile ricordare che l'insostenibile situazione lamentata si sarebbe potuta evitare con l'introdurre, così come venne proposto in sede di discussione della legge 3 maggio 1955, n. 389, il criterio della discriminazione tra piccoli e grossi possessori di bestiame. Ma poiché tale discriminazione venne respinta dalla maggioranza, non rimane che provvedere col mezzo più drastico seppure più semplicistico; intendiamo dire l'intervento dello Stato.

D'altra parte questo intervento trova giustificazione anche nel fatto che i Comuni grandi o piccoli che siano, allo stato della legislazione, sostengono numerose spese per servizi di prevalente interesse statale.

In considerazione di quanto sopra sottoponiamo alla vostra approvazione il presente disegno di legge col quale appunto si fa carico allo Stato di sopperire alle mancate entrate che i Comuni subiranno in applicazione alla legge 3 maggio 1955, n. 389.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I Comuni che, per effetto della legge 3 maggio 1955, n. 389, non potranno imporre supercontribuzioni all'imposta sul bestiame, hanno diritto, da parte dello Stato ad una integrazione pari all'importo delle supercontribuzioni stesse riscosse nel 1955, a partire dal 1° gennaio 1956.

Il versamento verrà effettuato ogni semestre.

## Art. 2.

All'onere di 7 miliardi di lire derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità di Tesoreria esistenti sul « Fondo ricavo vendite scorte di Stato » che saranno, per un pari importo, versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.